

te quelle non meno sacrosante dell'umanità. Laonde ottima al certo e non mai abbastanza laudabile istituzione fu quella dei *nobili avvocati dei prigionieri* (1) coll'obbligo di recarsi nelle carceri, ascoltare le lagnanze dei detenuti, raccogliere le loro domande e perorarle innanzi ai tribunali, con diritto di precedenza su tutte le altre cause.

La condizione stessa dei carcerati veniva migliorata; fino dal 1377 si vollero separati dagli omicidi e colpevoli di gravi eccessi, quelli che erano carcerati solo per debiti o lievi colpe (2): furono allargate le carceri inferiori con nuovo locale (3), più volte fu raccomandata la sollecitudine nello spaccio dei processi.

I sentimenti di pietà, di rettitudine che animavano in generale il Governo veneto chiaramente si manifestano da tutt' i proemii de' suoi decreti, sempre motivati onde il popolo stesso restasse capace della loro opportunità; il seguente poi dimostra quanto fosse disposto a riconoscere il progresso e a conformare le sue leggi secondo le esigenze del tempo, non colla smania di novità, ma con prudente assennatezza e sempre con profondo rispetto all' opera dei predecessori. In una deliberazione circa i capi di Contrada, 11 novembre 1487, leggesi: « Congrua et conveniente cosa è che secondo la diversità et occorrente dei tempi li huomini diversamente si debbino governar, le qual cosse vedemmo sempre esser sta observate da li santi Progenitori nostri per li loro ordeni et optimi instituti ecc. » (Libro *Stella*, Mag. Cons.).

Delle provvidenze del Governo per la salute pubblica

(1) 29 giugno 1443 Libro *Ursa*, pag. 144 t.^o

(2) Capitolare signori di notte al Criminal 6 novembre 1877, p. 80 Museo Correr.

(3) *Ursa* 30 apr. 1441, p. 129.